

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1214 del 12/03/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: MONTE SAN PIETRO TITOLARE: Ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA CODICE PRATICA N. BO09A0058/19RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1237 del 12/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** MONTE SAN PIETRO

**TITOLARE:** Ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA

**CODICE PRATICA N.** BO09A0058/19RN01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata** la **Determinazione n. 14182 del 26/10/2015** della Regione Emilia Romagna, con la quale è stata rilasciata alla ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA, C.F./P.IVA: DGLBBR73A62A944X/02907090365, con sede legale in comune di Vignola, in Via Vespucci, n. 16, la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 2 l/s per complessivi 3000 mc/anno, ad uso irrigazione agricola;

- da una opera di presa ubicata nel punto di coordinate geografiche UTMER X:668546, Y:925642 sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Monte San Pietro al Foglio 24 mappale 4, costituita da una coppia di pozzi adiacenti approfonditi fino a circa 15 m dal piano campagna e la cui bocca si trova a 4 m dal p.c. sul fondo di un avampozzo di 3000 mm di diametro; all'interno del quale l'acqua viene prelevata mediante pompa sommersa di potenza di 4 kw regolata ad una portata massima di esercizio di 2,0 l/s;

- da rinnovarsi entro il termine di scadenza della concessione fissato al 31/12/2019 (procedimento B009A0058);

**alla seguente condizione:**

*A seguito della concessione delle falde captate dal pozzo con la falda di subalveo del T. Samoggia, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua*

*superficiali e pertanto la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione fluviale del T. Samoggia, alla confluenza con il T. Ghiare, transiti il deflusso minimo vitale (DMV) di 49 l/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi dell'art.52 comma 2 del PTA. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.*

**vista** la nota assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2019/178722 del 20/11/2019 (procedimento **BO09A0058/19RN01**) e la successiva integrazione Prot. n. PG/2019/198593 del 30/12/2019, con la quale il concessionario ha chiesto il rinnovo senza varianti della concessione soprarichiamata ed ha aggiornato gli utilizzi della risorsa consistenti nell'irrigazione di circa 3 ha di terreno a vite con impianto di irrigazione a goccia;

**considerato** che l'istanza è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione semplificata previsto dagli art. 27 e 36 del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa** sia:

- le falde acquifere sotterranee dei depositi alluvionali di terrazzo fluviale appartenenti, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), al corpo idrico sotterraneo *Depositi delle vallate appenniniche Reno-Samoggia - Codice 5060ER-AV2-VA*, caratterizzato da: - Stato quantitativo *buono*; - assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - *Pressioni per prelievi per diversi usi*; per il quale non sono descritte le condizioni piezometriche dalla rete regionale di monitoraggio;

- le acque superficiali del T. Samoggia per connessione diretta delle falde captate dal pozzo con quella di subalveo del torrente, appartenenti, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), al corpo idrico superficiale:

*Torrente Samoggia* nel tratto individuato dal Codice 061500000000 3 ER, caratterizzato da: - Stato ecologico scarso con obiettivo *buono* al 2021 e da assenza di stress idrico; - drenaggio di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; - *Pressioni* di diverso tipo che producono come *impatti* alterazioni chimico-fisiche e morfologiche dell'alveo fluviale e degli habitat naturali, per le quali sono previste le misure chiavi dei Piani di Gestione (PdG): KTM 02-05-06-12-14;

**2. non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **un rischio ambientale:**

- sia per il corpo idrico sotterraneo trattandosi di una derivazione già esistente che ricade all'interno di un corpo idrico caratterizzato da Stato quantitativo *buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

- sia per il corpo idrico superficiale trattandosi di una derivazione già esistente con impatto *lieve*;

per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con eventuali prescrizioni e interventi di mitigazione finalizzati al recupero/mantenimento dello stato di qualità del corpo idrico;

**verificato** che:

- per quanto riguarda il corpo idrico sotterraneo, per diminuire le pressioni esistenti non vi sono margini di riduzione di uso della risorsa, in quanto i quantitativi richiesti in concessione sono inferiori ai fabbisogni idrici previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016;

- per quanto riguarda il corpo idrico superficiale, considerate le modalità con cui avviene la derivazione indirettamente dalla falda di terrazzo alluvionale, tra le specifiche misure KTM dei PdG previste,, possono trovare applicazione soltanto quelle KTM02 di ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola con l'*Applicazione del Programma d'Azione Nitrati della Regione, per ridurre gli apporti di nutrienti e contenere i fenomeni erosivi*;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e della verifica di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di pianificazione, nulla osta al rilascio del rinnovo di

concessione richiesto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, tra cui, in particolare, quelle di:

- di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 80 l/s per il periodo estivo (maggio-settembre) e pari a 110 l/s per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;

- del canone di concessione 2020 fissato in € 12,28= **per l'anno 2020**, e in € 49,12= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 61,40=** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35, come differenza tra l'importo minimo previsto di € 250,00 e quanto precedentemente versato pari a € 51,65;

**verificato** che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione pregressi 2016-2019;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA, C.F./P.IVA: DGLBBR73A62A944X/02907090365,



con sede legale in comune di Vignola, in Via Vespucci, n. 16, **il rinnovo della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee, i comune di rilasciata con Determinazione n. 14182 del 26/10/2015, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2 l/s per complessivi 3000 mc/a, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2024**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione ;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 12,28= **per l'anno 2020**, e in € 49,12= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 61,40=** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 14182 del 26/10/2015 il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione pregressi;

5) di dare atto che la **cauzione fissata in € 250=**, nella misura dell'importo minimo previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65= (in riferimento al procedimento B009A0058) in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 198,35=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

6) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

**10)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**11)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica rilasciata alla ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA, C.F./P.IVA: DGLBBR73A62A944X/02907090365, con sede legale in comune di Vignola, Via Vespucci n. 16

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Depositi delle vallate appenniniche Reno-Samoggia - Codice 5060ER-AV2-VA*, e, per connessione diretta con la falda di subalveo, nel corpo idrico superficiale: *Torrente Samoggia* nel tratto individuato dal *Codice 061500000000 3 ER*, mediante un'opera di presa ubicata nel punto di coordinate UTM RER: X:668546 Y:925642 sul terreno distinto nel NCT del comune di Monte San Pietro (BO) al Foglio 24, mappale 4, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B)** l'opera di presa è costituita da una coppia di pozzi adiacenti approfonditi fino a circa 15 m dal piano campagna e la cui bocca si trova a 4 m dal p.c. sul fondo di un avampozzo di 3000 mm di diametro; al cui interno è immersa l'elettropompa di prelievo di potenza di 4 KW;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2,0 l/s per complessivi 3.000 mc/a;

**D)** l'acqua prelevata è utilizzata per l'irrigazione agricola di circa 3 ha di terreno a vite con impianto di irrigazione a goccia. Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.**

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa a: opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione; interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione, dovranno essere preventivamente richiesti, ai sensi dall'art.31 del RR 41/01 all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

#### **Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione**

A seguito della connessione delle falde captate dai pozzi con la falda di subalveo del T. Samoggia, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua superficiali e pertanto **la concessione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione fluviale del T. Samoggia, passante per il punto di prelievo, transiti il deflusso minimo vitale (DMV)** secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 80 l/s per il periodo estivo (maggio-settembre) e a 110 l/s per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi dell'art.52 comma 2 del PTA. Pertanto, con una portata di deflusso uguale/minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Il concessionario **è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo di concessione** consegnato dall'Amministrazione. Il cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento s'informa l'Amministrazione, che rilascerà, a spese del concessionario, un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo, rinuncia cessazione della concessione**

**La scadenza della concessione è fissata al 31/12/2024** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei

luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e con le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art.22 del RR 41/01, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere, revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

**Art.8**  
**Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

**Art. 9**  
**Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**EPILOGO**

La sottoscritta Degli Esposti Barbara, legale rappresentante della ditta CORTE FULGENTE di DEGLI ESPOSTI BARBARA, C.F./P.IVA: DGLBBR73A62A944X/02907090365, con sede legale in comune di Vignola, in Via Vespucci n. 16, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**